

Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)

14941/25
ADD 2

Fascicolo interistituzionale:
2025/0231(NLE)

COPEN 329
CYBER 316
JAI 1594
COPS 563
RELEX 1405
JAIEX 126
TELECOM 384
POLMIL 342
CFSP/PESC 1582
ENFOPOL 411
DATAPROTECT 283

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

ALLEGATO II

Dichiarazione di competenza dell'Unione europea a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 4,
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica
Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati
commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione
e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

1. In conformità dell'articolo 64, paragrafi 3 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi ("Convenzione"), l'Unione europea ("Unione") presenta la seguente dichiarazione riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione.
2. Gli Stati membri dell'Unione sono i seguenti: Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Irlanda, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Croazia, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia.

3. A norma degli articoli 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in alcune materie l'Unione ha competenza esclusiva e in altre la competenza tra l'Unione e gli Stati membri è concorrente. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri..
4. A tale riguardo l'Unione dichiara, in primo luogo, la propria competenza a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che riguardano il settore della libertà, sicurezza e giustizia, ai quali si applica una competenza concorrente con quella degli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, lettera j), TFUE. Ciò riguarda segnatamente i seguenti settori, conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, all'articolo 83, paragrafo 1, e all'articolo 87, paragrafo 2, TFUE:
- a) garanzia di un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali;
 - b) cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione in base al principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, compreso il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in specifici settori del diritto penale procedurale e sostanziale, incluse misure per:
 - i) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

- ii) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni;
- c) facilitazione della cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale stabilendo norme minime riguardanti:
 - i) i diritti della persona nella procedura penale;
 - ii) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) fissazione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata;
- e) sviluppo di una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini; a tal fine l'Unione può stabilire misure riguardanti:
 - i) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

- ii) il sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- iii) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

5. In secondo luogo, l'Unione dichiara che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, TFUE, l'Unione è competente a stabilire le norme relative alla protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
6. In particolare, la presente dichiarazione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla Convenzione che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione. Nel settore della competenza concorrente, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la Convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata, comprese le loro prevedibili prospettive di sviluppo. Di conseguenza, l'ambito di competenza dell'Unione deve essere valutato caso per caso sulla base di un'analisi completa e dettagliata della relazione tra la Convenzione e le specifiche disposizioni di ciascuna misura prevista dal diritto dell'Unione. La portata e l'esercizio di tali competenze dell'Unione sono, per loro stessa natura, in continua evoluzione.

7. L'Unione e i suoi Stati membri sono pertanto competenti per concludere la Convenzione. La conclusione della Convenzione da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione alla Convenzione.
 8. A norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 4, della Convenzione, l'Unione è tenuta a comunicare al depositario qualsiasi modifica pertinente dell'ambito della sua competenza.
-